

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 18/02/2021

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 19.12.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di essere titolare di due buoni postali fruttifero appartenente alla serie Q/P. Rileva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. In merito, evidenzia che: • i titoli riportano in origine la serie "O" a cui di seguito è stata apposto il timbro "P"; e, successivamente, è stato apposto un secondo timbro "P/Q"; • la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); • la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; • con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Chiede, pertanto, che l'arbitro riconosca il diritto della stessa ad avere corrisposti gli interessi maturati secondo quando riportato sul retro dei buoni nel periodo compreso dal 21esimo al 30esimo anno dalla data di emissione.

Costituitosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza temporale e per materia dell'Abf. Rappresenta che i bpf

sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: 1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); 2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto. Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Parte ricorrente, in sede di repliche, contesta le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario (incompetenza temporale e per materia), insistendo sulla domanda di ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente per incompetenza temporale e per materia che, ritiene entrambe infondate.

Quanto alla prima giova osservare che la norma della Sez. I, § 4, 2° alinea Reg. ABF, che esclude la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 01/01/2009 deve essere intesa nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dal Reg. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorra aver riguardo al petitum onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale). Nel caso di specie, la controversia verte sulla questione del corretto rimborso da parte dell'intermediario di buoni postali fruttiferi liquidati in data successiva al 1.01.2009. Quanto alla seconda, occorre rilevare che per orientamento costante dei Collegi, la materia del risparmio rientra a pieno titolo nella competenza dell'Abf. Quanto alla seconda, occorre rilevare che per orientamento costante dei

Collegi, la materia del risparmio rientra a pieno titolo nella competenza dell'Abf. In merito alla seconda si richiama l'orientamento pacifico secondo cui si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

2. La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono postale fruttifero emesso dall'intermediario convenuto, donde la richiesta di restituzione degli interessi dal 21esimo al 30esimo anno secondo l'originario rendimento stampato a tergo dei titoli.

3. Dalla documentazione versata in atti, emerge il BPF n. 199 oggetto del presente ricorso è stato stampato sulla precedente serie O, successivamente corretta in P e fanno parte della serie Q/P, rispetto ai quali l'art. 5, del D.M. del 13.06.1986, prevede espressamente che *<<sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura dei competenti uffici, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>.*

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie "Q/P". Sul retro, presenta una tabella relativa ai rendimenti della serie "O", cui risultano sovrapposti un primo timbro di colore rosso (perfettamente leggibile), indicante i rendimenti della serie "P/O", ed un secondo timbro (sostanzialmente indecifrabile) concernente i rendimenti della serie "Q/P". Manca inoltre, nelle timbrature apposte dall'ufficio dell'intermediario, ogni indicazione relativa al periodo successivo al 20° anno dall'emissione, non risultando modificate, sul punto, le originarie previsioni di rendimento specificate sul titolo. Ebbene, come più volte stabilito dai Collegi territoriali, non può ritenersi idonea a modificare i tassi di rendimento indicati nella tabella stampata a tergo del buono l'apposizione di un timbro quasi del tutto illeggibile). L'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto inidonea a produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prestatore (Coll. Milano, dec. n. 1209/20).

In linea con il noto orientamento di quest'Arbitro, si ritiene applicabile il principio secondo cui occorre tutelare il legittimo affidamento del sottoscrittore circa la validità dei tassi di interesse, più elevati di quelli previsti da provvedimenti governativi antecedenti all'emissione del titolo, risultanti dal testo del buono (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20).

Il ricorrente, pertanto, ha diritto all'applicazione dei tassi previsti, per i primi venti anni di durata del buono, per i titoli della serie "P" (per come indicati nel timbro di colore leggibile apposto sul retro del documento, espressamente riferito ai "B.P.F. serie P/O"), fermo restando, per il periodo successivo dal 21° al 30° anno successivo a

quello di emissione, il diritto del ricorrente all'applicazione dei rendimenti della serie O.

Quanto al bpf n. 470, è indicata la serie della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P", e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q/P".

Sulla base dei principi sopra richiamati, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni per quanto concerne il rendimento dalla data di emissione del titolo e sino al 31 dicembre del ventunesimo anno successivo; applicando invece dal ventunesimo al trentesimo anno successivo i tassi di rendimento della serie P. Il tutto nei limiti della domanda.

4. Sulla base di tali premesse, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni per cui è controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Il tutto nei limiti della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni per cui è controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986. Il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI